

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003016**
Data: **01/03/2016**

Oggetto: **Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento**
Allegati: **NO**

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Gentile Associato,

si ricorda che il D.lgs. n.175 del 21.11.2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) all'art. 20 ha introdotto importanti novità relative agli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intento rivoluzionando totalmente la precedente disciplina e **ribaltando** tale obbligo in capo all'esportatore abituale in luogo del fornitore destinatario della stessa.

Appare opportuno ricordare che lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti che, nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito. Tali soggetti hanno facoltà di emettere una dichiarazione d'intento nei confronti dei propri fornitori al fine di richiedere da parte di questi ultimi la non applicazione dell'Iva.

Dal **01.01.2015** l'obbligo di comunicare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella dichiarazione d'intento è stato posto **a carico all'esportatore abituale**, il quale dovrà informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate di volere acquistare senza applicazione dell'imposta attraverso l'invio telematico della dichiarazione d'intento.

L'esportatore abituale, prima di effettuare l'acquisto, deve:

a) inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento destinata a un determinato fornitore o prestatore;

e

b) successivamente consegnarla allo stesso corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Il fornitore o prestatore, **prima di effettuare l'operazione**, dovrà **riscontrare telematicamente** l'avvenuta presentazione senza la quale sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione dell'iva.

Resta immutato, infine, per il fornitore l'obbligo di indicare in fattura gli estremi delle lettere d'intento ricevute; il fornitore riepilogherà, inoltre, i dati delle lettere d'intento nella Dichiarazione Iva annuale, tramite la compilazione del quadro VI.

A questo punto è opportuno approfondire alcuni aspetti relativi:

1. al modello di comunicazione;
2. alle sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi richiesti;
3. alla scadenza;
4. invio telematico della comunicazione.

1. IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il modello della “Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, risulta essere composto da 3 facciate:

- nella prima facciata è contenuta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- nella seconda facciata (Frontespizio) vanno riportati:
 - il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento;
 - i dati anagrafici del dichiarante, ossia del **soggetto esportatore abituale** che ha emesso la dichiarazione d’intento;
 - i dati anagrafici del rappresentante firmatario in caso chi sottoscriva la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante;
 - il flag relativo alla presentazione di una dichiarazione Integrativa con il relativo numero di protocollo della dichiarazione da integrare se si renda necessario rettificare i dati di una dichiarazione già presentata;
 - la **dichiarazione** che si intenda avvalersi della facoltà, stante le condizioni che permettono di usufruirne, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell’Iva, l’**anno di riferimento** e la **tipologia di prodotti o servizi**.

Va inoltre data indicazione del riferimento della dichiarazione ad una singola operazione (specificandone l’importo presunto¹), ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo indicato o ad operazioni comprese in un determinato periodo.

- I dati relativi al **destinatario della dichiarazione** (con indicazioni nel caso di importazioni del campo “Dogana”². Inoltre la risoluzione n. 38/E del 13/04/2015 ha ammesso la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi più operazioni doganali d’importazione);
- nella terza facciata è riportato il quadro **A - PLAFOND**, nel quale devono essere date indicazioni relative al plafond e nello specifico se trattasi di fisso o mobile; se alla data di presentazione della dichiarazione, inoltre, è già stata presentata la dichiarazione Iva (bar-rando la relativa casella), diversamente vanno indicate le operazioni che hanno concorso alla formazione dello stesso (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie).

Si evidenzia che la dichiarazione d’intento deve inoltre essere annotata dall’emittente nell’apposito registro entro 15 giorni dall’emissione oppure in apposite sezioni dei registri Iva.

¹ Modifica introdotta dal Provvedimento Prot. 19388/2015; nella precedente versione del modello l’indicazione da fornire era “un importo pari a” in luogo di “un importo fino a euro” della versione a regime.

² La presentazione del modello cartaceo all’Ufficio Doganale, inoltre, non è più previsto in quanto è stata attivata la banca dati delle dichiarazioni d’intento presentate a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (vedere nota n. 58510/RU del 20/05/2015).

2. SANZIONI APPLICABILI

Come sopra anticipato, condizione fondamentale per poter emettere da parte del fornitore una fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 è il **preventivo** riscontro telematico da parte dello stesso dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale. Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo **due modalità alternative**:

- tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, consultando **l'apposita funzione ad accesso libero** che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell'esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- mediante accesso al **proprio cassetto fiscale**, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

Per accedere alle funzioni di libero accesso è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e seguire il percorso Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d'intento.

Relativamente alle sanzioni applicabili, il fornitore che effettuerà la cessione/prestazione senza applicazione dell'imposta prima di:

- aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;

sarà punito con la sanzione amministrativa compresa da Euro 250 a Euro 2.000 (art. 7 comma 4 -bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014 e successivamente dall'art. 15, comma 1, lett. g), D. Lgs. 24/09/2015, n. 158).

3. SCADENZA

In base alle nuove disposizioni gli esportatori abituali che, dall'1.1.2015, intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva devono procedere preventivamente a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e consegnarla poi al fornitore unitamente alla ricevuta di consegna.

Il fornitore dovrà, da parte sua, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

Pertanto non esiste una vera o propria scadenza ma sarà necessario procedere a tali nuovi adempimenti rispettando i nuovi obblighi di cui sopra.

4. INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

Si ricorda che i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO**.
Studio Bondavalli